



« MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE »

ISTRUZIONI SCRITTE

PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Decreto Legislativo n. 286/2005, Articolo 7, comma 4

*" Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la **violazione, da parte del conducente** del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, **dei limiti di velocità** di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la **mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo** di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, **verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione.***

Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis.

In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.

Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le **istruzioni di trasporto sono incompatibili** con il rispetto delle predette norme".

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

INDICE

Pag 2	Promemoria, data di consegna documento istruzioni e firma per ricevuta da parte dell'autista
Pag 3	Scopo del manuale
Pag 4	Programmazione del lavoro – tempi di guida e riposo - Regolamento (CE) n.561/2006
Pag 5	Regolamento (CE) n.561/2006 – disciplina dei periodi di guida e riposo dei conducenti - sintesi normativa
Pag 6	Codice della strada – articoli di riferimento e relative sanzioni
Pag 11	Uso del veicolo
Pag 12	CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Art. 30 “responsabilità dell’autista e del personale di scorta “
Pag 13	CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Art. 32 “diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti”

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Ragione sociale – Intestazione dell'impresa: _____

Sede legale : _____

Tel : _____ *Fax:* _____ *Mail :* _____

Timbro e firma dell'azienda

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, commi 4, del D.L.gs n.286 del 21.11.2005 e ss.mm.ii.

Esso risulta pertanto essere rivolto sia ai **conduttori** dipendenti dell'azienda, che ad eventuali **vettori** a cui viene affidato il trasporto quando il **CONTRATTO DI TRASPORTO NON È STIPULATO IN FORMA SCRITTA**.

Con la sua predisposizione, consegna e controfirma del conducente o del vettore, si forniscono, in forma sintetica, adeguate **ISTRUZIONI SCRITTE** circa le **norme di comportamento** cui essi devono attenersi nell'esecuzione delle prestazioni di trasporto con particolare riferimento al **RISPETTO** :

LIMITI DI VELOCITÀ (Articolo 142, , D.l.gs n. 285/92 e ss.mm.ii)

DURATA DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO (Articolo 174, D.l.gs n. 285/92 e ss.mm.ii)

Questo documento ha validità soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente.

Data di consegna del documento _____

NOME COGNOME DIPENDENTE – VETTORE (in stampatello)

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE

Numero di matricola _____

(Firma del dipendente – vettore)

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Scopo del presente manuale è quello di istruire e fornire agli autisti e/o ai vettori cui viene assegnato il viaggio, norme di comportamento da rispettare in materia di codice della strada, normativa sui tempi di guida e riposo e, in generale, in materia di sicurezza durante l'esecuzione di un servizio di trasporto.

A tal proposito, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 286/2005 (art. 7 comma 4), per alcuni soggetti della filiera del trasporto, sono state individuati precisi profili di **responsabilità individuale e di tipo concorsuale** in caso di accertamento di determinate infrazioni del Codice della Strada commesse alla guida dei veicoli utilizzati nelle operazioni di trasporto da parte del **conducente**.

In presenza di **contratto di trasporto NON STIPULATO IN FORMA SCRITTA**, il comma 4 dell'articolo 7 del D.L.gs 286/2005, per alcune **infrazioni commesse dal CONDUCENTE**, stabilisce infatti una **RESPONSABILITÀ CONCORSUALE**, per le seguenti figure :

VETTORE: impresa di autotrasporto iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero impresa non residente in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce (**art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 286/2005**) Quindi è considerato vettore direttamente la singola impresa aderente al consorzio e/o rete di impresa e/o cooperative.

COMMITTENTE: impresa o persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto (**art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 286/2005**). È la stessa norma a qualificare come committenti le imprese di logistica.

Ai sensi del D.L.gs n.286/2005, articolo 7, comma 4

SCATTA LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E DEL COMMITTENTE PER LE SEGUENTI VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE :

LIMITI DI VELOCITÀ (Articolo 142, D.l.gs n. 285/92 e ss.mm.ii)

DURATA DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO (Articolo 174 , D.l.gs n. 285/92 e ss.mm.ii)

Per ovviare alla responsabilità concorsuale del vettore-committente, il conducente **deve tenere a bordo del veicolo** , apposite **ISTRUZIONI SCRITTE sulla corretta esecuzione del trasporto**.

La tenuta a bordo dei veicoli di tali istruzioni, potrebbe consentire di **evitare la responsabilità concorsuale del vettore e del committente e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente** .

Con il presente manuale, si ritiene pertanto opportuno richiamare ulteriormente l'attenzione dei conducenti e dei vettori a cui viene assegnata l'esecuzione del trasporto, sul rispetto di quanto disposto dal D.L.gs 286/2005 e sulle norme generali di sicurezza e buon comportamento durante l'esecuzione del trasporto.

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente-vettore, deve rispettare i tempi di guida e riposo di cui al Reg.(CE) n. 561/2006:

REGOLAMENTO (CE) n.561/2006 - disciplina dei periodi di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo dei conducenti :

Il **TITOLARE DI IMPRESA** e il **CONDUCENTE DIPENDENTE** che guidano mezzi per trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico maggiore a 3,5 tonnellate, in conformità al dettato del **Reg. 561/06 DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:**

PERIODI DI GUIDA - Art. 6

Regola Generale: massimo 9 ore giornaliere; il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana. Massimo 56 ore di guida settimanale ($9 \times 4 = 36 + 10 \times 2 = 20$) tra le 00.00 del lunedì e le 24 della domenica. **Guida massima per un periodo di DUE SETTIMANE: 90 ore di guida massime (Es. : 1° settimana ore 56 – 2° sett. Ore 34)**

INTERRUZIONI - ART. 7

Dopo un **periodo di guida di quattro ore e mezza** il conducente deve osservare un'**interruzione di almeno 45 minuti consecutivi**, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione **può essere sostituita** da un'**interruzione di almeno 15 minuti**, seguita da un'**interruzione di almeno 30 minuti**; le due interruzioni devono essere **intercalate nel periodo di guida** (La sanzione scatta solo se supero le 4,5 ore senza pause. Quindi la o le pause possono essere fatte anche al limite delle 4,5 ore di guida).

RIPOSO GIORNALIERO - ART. 8

LA REGOLA GENERALE: almeno 11 ore consecutive di riposo

Nell'arco di **24 ore dal termine del precedente periodo di riposo** giornaliero o settimanale, i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di **riposo giornaliero**.

LE SOLUZIONI POSSIBILI : In alternativa il **riposo giornaliero regolare** può essere preso in **due periodi (per un totale di 12 ore): il primo** dei quali deve essere **di almeno 3 ore senza interruzione** ed **il secondo di almeno 9 ore senza interruzione**. Il riposo giornaliero ridotto – minimo di 9 ore – **non può essere attuato per più di tre volte a settimana**

PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALI - ART. 8

Il **periodo di riposo settimanale** comincia al più tardi **dopo sei periodi di 24 ore** dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Il periodo di **riposo settimanale regolare** è di **45 ore**; in alternativa si può utilizzare quello ridotto individuato all'articolo 8, paragrafo 6, del Reg.(CE) n° 561/2006 e che prevede una durata minima di 24 ore continuative (ferme restando due pre-condizioni: 1) che le **21 ore di riposo compensativo residuali** siano effettuate, in **unica soluzione, entro la fine della 3° settimana successiva** a quella in cui si è effettuato il riposo settimanale ridotto – 2) qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto, è **attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore**)

LIMITI DI VELOCITÀ (articolo 142 del C.d.S.)

Mezzo	Strada urbana	Strada extraurbana	Superstrada	Autostrada
Autocarro con m.p.c. inferiore o uguale alle 3,5 ton.	50 Km/h	90 Km/h	110 Km/h	130 Km/h
Autocarro con m.p.c. superiore alle 3,5 e inferiore o uguale alle 12 ton.	50 Km/h	80 Km/h	80 Km/h	100 Km/h
Autocarro con m.p.c. superiore alle 12 ton.	50 Km/h	70 Km/h	70 Km/h	80 Km/h
Autotreno con qualsiasi m.p.c. del complesso di veicoli	50 Km/h	70 Km/h	70 Km/h	80 Km/h
Autoarticolato con qualsiasi m.p.c.	50 Km/h	70 Km/h	70 Km/h	80 Km/h

REGOLAMENTO 561/2006

(G.U. Unione Europea n. L 102 dell'11 Aprile 2006)

DISCIPLINA DEI PERIODI DI GUIDA, DELLE INTERRUZIONI E DEI PERIODI DI RIPOSO DEI CONDUCENTI – SINTESI NORMATIVA -

Gli autisti TITOLARI/SOCI/COLLABORATORI, devono rispettare le tempistiche di guida dettate dal Reg. 561/06. Per gli AUTISTI DIPENDENTI l'orario di lavoro di cui al CCNL (così come determinato dal D.Lgs 234/07 che dal 1° Gen. '08 ha recepito la Dir. 2002/15/CE) deve essere soddisfatto tenendo conto e rispettando le tempistiche di guida previste dal Reg. 561/06.

DEFINIZIONI – ART. 3 D. 234/07	Reg. 561/06 CAMPO DI APPLICAZIONE- Art.2	Reg. 561/06 PERIODI DI GUIDA-Art. 6
<p>ORARIO DI LAVORO: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività</p> <p>SETTIMANA: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica;</p> <p>NOTTE: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00;</p> <p>LAVORO NOTTURNO: ogni prestazione espletata durante la notte compresa tra le 0.00 e le 7.00. Esso non deve essere svolto in un nastro lavorativo superiore a 10 ore nelle 24</p> <p>TEMPI DI INATTIVITÀ: tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;</p>	<p>Il regolamento si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;</p>	<p>Regola Generale: 9 ore massimo il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.</p> <p>Massimo 56 ore di guida settimanale (9x4=36 + 10x2=20) tra le 00.00 del lunedì e le 24 della domenica e senza superare l'orario di lavoro massimo consentito dalla Dir.15/2002 (60 ore) e sempreché la media settimanale, su 4 mesi, sia di 48 ore massimo. Per i lavoratori riconosciuti discontinui (3°Liv. Super) l'orario settimanale massimo consentito è di 61 ore sempreché la media settimanale, su 6 mesi, sia di 58 ore max.</p> <p>Guida massima per un periodo di DUE SETTIMANE: 90 ore di guida massime (Es. : 1° settimana ore 56 – 2° sett. Ore 34)</p>

Reg. 561/06 - INTERRUZIONI - ART. 7	Reg. 561/06 PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALI - ART. 8
<p>Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti; le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida</p> <p>Con il termine "INTERRUZIONE" si intende «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo » (art.4 D.561/06); non rientrano nelle interruzioni attività quali il carico/scarico, la pulizia e manutenzione del veicolo, la sorveglianza, le formalità amministrative, le attese per il carico/scarico. Tali attività rientrano nell'orario di lavoro sotto la definizione di "ALTRE MANSIONI" (art.3 lettera a, Dir.2002/15).</p> <p>Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornare se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.</p>	<p>Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Il periodo di riposo settimanale regolare è di 45 ore.</p> <p>Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare (45 ore) oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.</p>

Reg. 561/06 - RIPOSO GIORNALIERO - ART. 8	
LA REGOLA GENERALE:	LE SOLUZIONI POSSIBILI :
<p>Nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero</p>	<p>In alternativa il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi (per un totale di 12 ore):</p> <p style="text-align: center;">il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione</p> <p style="text-align: center;">ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione .</p> <p>Se la parte di periodo riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO. Il riposo giornaliero ridotto – minimo di 9 ore – non può essere attuato per più di tre volte a settimana. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.</p>

Reg. 561/06 - RIPOSO GIORNALIERO IN CASO DI MULTIPRESENZA DI CONDUCENTI				
<p>In caso di MULTIPRESENZA di conducenti, si può derogare alla regola generale ed effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.</p> <p>Per la 1° ora di multipresenza la presenza del conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria – Art.4, lettera o) - (in pratica esistono occasioni in cui il secondo conducente viene prelevato poco tempo dopo l'inizio del tragitto pertanto, poiché ciò si riferisce solo a un breve periodo all'inizio del tragitto, non dovrebbero verificarsi difficoltà di applicazione).</p>	21 ore	TEMPO	GUIDA	DISPONIBILITA'
		4 ore e 30 minuti	1° conducente	2° conducente
		4 ore e 30 minuti	2° conducente	1° conducente
		4 ore e 30 minuti	1° conducente	2° conducente
		4 ore e 30 minuti	2° conducente	1° conducente
		9 ore	Riposo con veicolo fermo	

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (D.L.gs n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli:				
Norma violata	motivazione	Sanzione (Euro)	Punti patente	Sanzione accessoria
Art. 6 – cc. 1 e 12	Circolazione giorni vietati	da euro 422 a euro 1.697		Sospensione patente (¼ mesi) sospensione carta di circolazione (¼ mesi)
Art. 10- cc.1 e 18	Veicoli eccezionali per dimensioni senza autorizzazione	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 2 lett. A) e 18	Veicoli eccezionali per massa senza autorizzazione	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – Art. 62 – c. 7	Ecceденza dei limiti di massa	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 2 lett. B) e 18	Trasporti di blocchi di pietra, prefabbricati, prodotti siderurgici, ecc. senza autorizzazione	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 3 lett. A) e 18	Carichi sporgenti posteriormente oltre 3/10	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 3 lett. B) e 18	Carichi sporgenti posteriormente oltre i limiti di categoria	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 3 lett. C) e 18	Carichi sporgenti anteriormente	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 3 lett. D) e 18	Trasporto di veicoli senza autorizzazione	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 3 lett. E) e 18	Trasporto di container senza autorizzazione	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 3g),bis o ter) lett. E 18	Trasporto di animali, paglia, macchine senza autorizzazione	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – c. 18	Autorizzazione non valida o decaduta	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – c. 18	Violazione delle condizioni poste dall'autorizzazione	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – c. 19	Altre violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione	da euro 156 a euro 628		Non previste
Art. 10 – cc. E 20	Circolazione senza avere con sé l'autorizzazione	da euro 41 a euro 169		Non previste
Art. 10 – c. 21	Trasporto di cose diverse da quelle previste	da euro 422 a euro 1.697		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) sospensione della carta di circolazione (da uno a sei mesi). Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera
Art. 10 – cc. 7 lett. A) e 18	Mezzi d'opera che superano i limiti di massa dell'art. 10 c. 8	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 10 – cc. 7 lett. C) e 18	Circolazione di mezzi d'opera su strade con segnali di limitazione della massa	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (D.L.gs n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli:				
Norma violate	motivazione	Sanzione (Euro)	Punti patente	Sanzione accessoria
Art. 10 – cc. 7 lett. C) e 22	Circolazione su strade non percorribili	da euro 422 a euro 1.697		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 62- c.7	Superamento dei limiti di massa previsti (per categoria di veicoli)	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 62- c.7	Superamento dei limiti di massa gravante sull'asse più caricato	da euro 779 a euro 3.143		Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi)
Art. 82- cc.8 e 10	Destinazione di veicolo diversa da quella indicata sulla carta di circolazione	da euro 85 a euro 338		Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva da 6 a12)
Art. 82- cc.8 e 10	Utilizzo del veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione	da euro 85 a euro 338		Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva da 6 a12)
Art. 82- cc9 e 10	Trasporto di persone con autocarro non autorizzato	Da euro 422 A euro 1.697		Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva da 6 a12)
Art. 94 – c.4	Circolazione di veicoli con certificato di proprietà non aggiornato	da euro 356 a euro 1.778		Ritiro carta di circolazione
Art.115- cc. 1 lett. E) e 3	Guida di particolari veicoli per trasporto di cose senza avere 21 anni	da euro 155 a euro 624		Fermo veicolo per 30 giorni
Art.115- cc. 2 lett. A) e 3	Guida di particolari veicoli per trasporto di cose oltre 65 anni	da euro 155 a euro 624		Fermo veicolo per 30 giorni
Art.136 – c. 6 e art. 116 – c. 13	Residenza in Italia da oltre un anno con patente estera scaduta	Da 2.257 a euro 9.032		Fermo amministrativo veicoli per 3 mesi
Art. 142 – c. 7	Superamento limiti di velocità di non oltre 10 Km/h	da euro 41 a euro 169		
Art. 142 – c. 8	Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40 km/h	da euro 169 a euro 680	3	
Art. 142 – c. 9	Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 km/h	da euro 532 a euro 2.127	6	Sospensione patente da 1 a 3 mesi (recidiva nei due anni sospensione da 8 a 18 mesi)
Art. 142 – c. 9-bis	Superamento limiti di velocità per oltre 60 Km/h	da euro 779 a euro 3.119	10	Sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi (in caso di recidiva nei due anni, revoca della patente)
Art. 143 – c. 12	Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità	Da euro 302 a euro 1.207	10	Sospensione patente da 1 a3 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di recidiva)
Art. 143 – cc. 4 e 12	Circolazione contromano su strada divisa in carreggiate separate	Da euro 321 a euro 1.283	10	Sospensione patente da 1 a3 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di recidiva)
Art.148 – cc.9 e 16	Sorpasso a destra di tram o filobus in movimento	da euro 163 a euro 652	10	Sospensione patente da 1 a 3 mesi
Art.148 – cc.10 e 16	Sorpasso in curva, dosso, o con scarsa visibilità	da euro 163 a euro 652	10	Sospensione patente da 1 a3 mesi
Art.148 – cc.11 e 16	Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando	da euro 163 a euro 652	10	Sospensione patente da 1 a3 mesi
Art.148 – cc.11 e 16	Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati	da euro 163 a euro 652	10	Sospensione patente da 1 a3 mesi
Art.148 – cc.12 e 16	Sorpasso alle intersezioni	da euro 163 a euro 652	10	Sospensione patente da 1 a3 mesi
Art.148 – cc.13 e 16	Sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali	da euro 163 a euro 652	10	Sospensione patente da 1 a3 mesi

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (D.L.gs n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli:				
Norma violate	motivazione	Sanzione (Euro)	Punti patente	Sanzione accessoria
Art.148 – cc.14 e 16	Inosservanza del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti	da euro 321 a euro 1.283	10	Sospensione patente da 2 a 6 mesi
Art.164 – cc.1 e 8	Carico mal sistemato	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.164 cc. 2 e 8	Sporgenza longitudinale anteriore del carico	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.164 cc. 2 e 8	Sporgenza longitudinale posteriore del carico non necessaria	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.164 cc. 3 e 8	sporgenze laterali oltre i 30 cm	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.164 cc. 3 e 8	sporgenze laterali difficilmente percepibili	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.164 cc. 4 e 8	Sporgenza degli accessori mobili	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.164 cc. 5 e 8	Trasporto o traino di carichi striscianti	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.164 cc. 6 e 8	Pannelli di segnalazione delle sporgenze longitudinali mancanti (o non conformi)	Da euro 85 a euro 338	3	Ritiro documenti Patente e carta di circolazione
Art.168 c.8	Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa	Da euro 2006 a euro 8.025	10	Sospensione patente (da 2 a 6 mesi) carta di circolazione (da 2 a 6 mesi) in caso di recidiva, confisca del veicolo
Art. 168 C. 9	Infrazioni su idoneità veicoli, pannelli, etichette, sosta, ecc.	da euro 406 a euro 1.632	10	Sospensione patente(da 2 a 6 mesi) carta di circolazione (da 2 a 6 mesi)
Art. 174 c.4	Inosservanza periodi di guida giornalieri	da euro 40 a euro 161	2	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.4	Inosservanza periodi di riposo giornaliero	da euro 213 a euro 851	2	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.5	Tempi di guida protratti oltre il 10% del limite giornaliero	da euro 319 a euro 1.276	5	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.5	Tempi di riposo non osservati per oltre il 10% del minimo giornaliero	da euro 372 a euro 1.489	5	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.6	Tempi e di guida ovvero tempi di riposo sfiorati per oltre il 20% dei limiti giornalieri	da euro 425 a euro 1.701	10	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.7	Inosservanza periodi di guida settimanale per oltre il 10% del limite	da euro 372 a euro 1.489	1	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.7	Inosservanza periodi di riposo settimanale per oltre il 10% del limite minimo	da euro 266 a euro 1.063	3	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.7	Tempi e di guida ovvero tempi di riposo sfiorati per oltre il 20% dei limiti settimanali	da euro 425 a euro 1.701	5	ritiro temporaneo dei documenti di guida
Art. 174 c.8	Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni	da euro 164 a euro 659	2	
Art. 174 c. 11	Inosservanza dell'intimazione di non circolare	Da euro 1.882 A euro 7.528	10	Ritiro documenti
Art.176 cc.1 lett.a) e 19	Inversione del senso di marcia in autostrada	da euro 2066 a euro 8.025		Fermo veicolo per 3 mesi revoca patente
Art.176-cc.1 lett.b) e 20	Attraversamento dello sparti traffico	da euro 422 a euro 1.697	10	sospensione patente da 2 a 6 mesi
Art.176-cc.1 lett. a) e 19	Percorrere la carrareccia in senso contrario	da euro 1.886 a euro 7.546		Fermo veicolo per 3 mesi revoca patente
Art.176-cc.1 lett.b) e 20	retromarcia in autostrada	da euro 398 a euro 1.596	10	sospensione patente da 2 a 6 mesi

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (D.L.gs n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli:				
Norma violate	motivazione	Sanzione (Euro)	Punti patente	Sanzione accessoria
Art.176-cc.1 lett.c) e 20	Circolazione sulla corsia di emergenza	da euro 398 a euro 1.596	10	sospensione patente da 2 a 6 mesi
Art.176-cc.1 lett.d) e 20	Circolazione sulla corsia di variazione di velocità	da euro 398 a euro 1.596	10	sospensione patente da 2 a 6 mesi
Art.179-c.2	Cronotachigrafo mancante o non omologato	da euro 849 a euro 3.396	10	Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Art.179-c.2	Cronotachigrafo non funzionante	da euro 849 a euro 3.396	10	Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Art.179-c.2	Circolazione con cronotachigrafo alterato	da euro 1.698 a euro 6.792 (Sanzione raddoppiata)	10	Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Art.179-c.2	Circolazione con sigilli manomessi	da euro 1.698 a euro 6.792 (Sanzione raddoppiata)	10	Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Art.179-c.2	Mancato inserimento del foglio di registrazione	da euro 849 a euro 3.396	10	Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Art.179-c.2 bis	Inadempienze relative al limitatore di velocità	da euro 948 a euro 3.792	10	Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Art.179-c.2 bis	Limitatore di velocità alterato	da euro 1.7896 a euro 7.584 (Sanzione raddoppiata)	10	Revoca patente
Art.186 – c. 2. let. a)	Guida in stato di ebbrezza : valore superiore a 0,5 e minore a 0,8 g/l	da euro 532 a euro 2.127	10	sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
Art.186 – c. 2, lett. b)	Guida in stato di ebbrezza : valore superiore a 0,8 e minore a 1,5 g/l	da euro 800 a euro 3.200	10	arresto fino a sei mesi - sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
Art.186 – c. 2, lett. c)	Guida in stato di ebbrezza : valore superiore a 1,5 g/l	da euro 1.500 a euro 6.000	10	arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato
Art.186- cc.2 e 5	Conducente sottoposto a cure mediche a seguito di incidente stradale, presenta stato di ebbrezza		10	Informativa all'AG sospensione patente - revoca patente
Art.186- c.7	Rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza	da euro 1.500 a euro 6.000	10	arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato
Art.187- c.1	Guida sotto l'influenza di stupefacenti	da euro 1.500 a euro 6.000	10	arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni
Art.187- c.8	Rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti	da euro 1.500 a euro 6.000	10	arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (D.L.gs n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli:				
Norma violate	motivazione	Sanzione (Euro)	Punti patente	Sanzione accessoria
Art.189- cc. 1 e 5	Fuga dopo incidente con danni a cose: senza necessità di revisione del veicolo	da euro 296 a euro 1184	4	Sospensione patente (da 15 giorni a 2 mesi)
Art.189- cc. 1 e 5	Fuga dopo incidente con danni a cose: con necessità di revisione del veicolo	da euro 296 a euro 1184	10	Sospensione patente (da 15 giorni a 2 mesi)
Art.189-cc.1 e 6	Fuga con incidente con danni alle persone		10	è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni,
Art.189-cc. 1 e 7	Omissione di soccorso alle persone ferite			la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni
Art. 193 – cc. 1 e 2	Circolazione senza assicurazione	da euro 849 a euro 3.396		Sequestro del veicolo
Art.213 - c. 4	Circolazione con veicolo sequestrato	da euro 2.006 a euro 8.025		Sospensione patente da 1 a 3 mesi
Art.213 - c. 4	Circolazione con veicolo sequestrato	da euro 2.006 a euro 8.025		Sospensione patente da 1 a 3 mesi
Art.216 - c.6	Circolazione con patente di guida ritirata	da euro 2.006 a euro 8.025		caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.
Art.217- c. 6	Circolazione con carta di circolazione sospesa	da euro 2.006 a euro 8.025		Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo
Art.218 - c. 6	Circolazione con patente sospesa	da euro 2.006 a euro 8.025		Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Nell'esecuzione del servizio di trasporto, il conducente – vettore deve adottare il seguente comportamento

USO DEL VEICOLO

1. Uso dei veicoli della ditta esclusivamente per il lavoro assegnato, non far salire a bordo del veicolo persone estranee all'ambiente di lavoro o comunque senza l'autorizzazione della ditta.
2. Per le spese dei viaggi non saranno ritenute valide, spese sostenute se prive di riscontro.
3. Avisare in tempo utile la ditta per eventuali manutenzioni e/o rotture dei mezzi per evitare la perdita del trasporto.
4. In caso di impossibilità da parte del datore di lavoro di rintracciare il dipendente per le disposizioni del giorno seguente, si prega gentilmente di contattare la ditta almeno una volta al giorno, entro
5. Il dipendente autista è tenuto ad accettare gli ordini di viaggio impartitegli dal datore di lavoro.
6. In caso di incidente con danni a persone e/o a cose, il dipendente autista deve dare comunicazione immediata al datore di lavoro e, nel caso, attendere istruzioni.

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente dipendente è informato sulle seguenti condizioni previste dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE

Rinnovato il 3 Dicembre 2017

Decorrenza: **1 gennaio 2016**

Scadenza: **31 dicembre 2019**

Art. 30 – Responsabilità dell'autista e del personale di scorta

1. Nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate attrezzature necessarie.

Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello aziendale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Fermo restando che i soggetti sindacali titolari alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell'artigianato tali verifiche e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.

L'autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.

2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

L'autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachigrafica.

L'autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro rispondendo dell'eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall'uso improprio. L'autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all'attività lavorativa.

È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

- la gravità della responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.

Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla RSA/RSU le condizioni dell'assicurazione.

Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.

3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.

4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.

5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.

6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

**Il conducente dipendente, è informato sulle seguenti condizioni previste dal
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE**

Rinnovato il 3 Dicembre 2017

Decorrenza: **1 gennaio 2016**

Scadenza: **31 dicembre 2019**

Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti

A) Diritti e doveri del lavoratore

1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei lavoratori).

2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.

B) Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.

2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.

Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 €.

Laddove il danno superi l'importo di 3.500 €, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 €.

Qualora l'azienda abbia stipulato una copertura assicurativa con franchigia, al dipendente sarà addebitato il solo valore della franchigia stessa.

Gli importi così addebitati al dipendente saranno trattenuti con rate mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5 della retribuzione lorda mensile; in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore in essere.

3. A titolo indicativo:

- 1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
- 2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
 - del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
 - dell'autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del tachigrafo e della carta tachigrafica;
 - del lavoratore che non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
 - del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;
 - del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
 - del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda;
- 3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Il conducente dipendente, è informato sulle seguenti condizioni previste dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE

Rinnovato il 3 Dicembre 2017

Decorrenza: **1 gennaio 2016**

Scadenza: **31 dicembre 2019**

- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
- del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;
- dell'autista che non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell'apparecchio di controllo;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il tachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;
- del lavoratore che per la seconda volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda.

4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.

5. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.

6. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.

7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.

9. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

10. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltagli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

11. Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

12. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE

ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

**Il conducente dipendente è informato sulle seguenti condizioni previste dal
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE**

Rinnovato il 3 Dicembre 2017

Decorrenza: **1 gennaio 2016**

Scadenza: **31 dicembre 2019**

Estratto

13. Se il danno è inferiore a 1.000 euro e l'azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l'entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In tal caso l'importo addebitato al lavoratore sarà limitato al 75% dell'importo del danno. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore in essere.

C) Licenziamenti

1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108.

A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:

- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
- ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all'azienda nei modi e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
- al lavoratore che per la terza volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
- nel caso di manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
- nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per determinare se lo stesso si trovi sotto l'effetto di alcool o stupefacenti;
- nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
- nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;
- in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell'azienda;
- in caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro;
- in caso di furto.

2. I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.

3. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n.7.

4. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche.